

DIRETTIVE PROGETTI PIC3 2024-2027

Entrata in vigore: 1 gennaio 2024

A. Basi legali e disposizioni

- Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
- Legge federale del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi);
- Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu);
- Ordinanza federale del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS);
- Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (LALSI) dell'8 giugno 1998;
- Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- Legge cantonale sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001;
- Regolamento cantonale della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (RLALSI) del 23 giugno 2009;
- Regolamento cantonale di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006;
- Documento di base Confederazione-Cantoni del 19 ottobre 2022 relativo alla sottoscrizione di convenzioni di programma ai sensi dell'art. 20a LSu;
- Circolare «Programmi d'integrazione cantonali 2024-2027» del 19 ottobre 2022;
- Convenzione di programma tra la Confederazione Svizzera e il Cantone Ticino in merito all'attuazione del Programma d'integrazione cantonale PIC del Cantone Ticino negli anni 2024-2027;
- Programma di Integrazione Cantonale (PIC 3) del Cantone Ticino 2024-2027.

B. Principi e obiettivi

1. La promozione dell'integrazione in Svizzera avviene soprattutto nelle strutture ordinarie esistenti di Confederazione, Cantoni e Comuni, che impiegano il loro budget ordinario per sviluppare delle misure. Attraverso il Programma d'integrazione cantonale (PIC) viene rafforzata la collaborazione con e tra queste strutture e vengono avviate e sostenute misure specifiche d'integrazione a titolo sussidiario.
2. Gli obiettivi generali della politica d'integrazione promossi attraverso il PIC sono il rafforzamento della coesione sociale sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, la promozione del rispetto reciproco e della tolleranza, la promozione delle pari opportunità di partecipazione senza discriminazioni di tutte le persone straniere alla vita economica, sociale e culturale, nonché la loro indipendenza finanziaria.
3. I settori di promozione del PIC sono:
 1. Informazione, chiarimento del bisogno d'integrazione e consulenza,
 2. Lingua,
 3. Potenziale in ambito formativo e occupazionale,
 4. Prima infanzia,
 5. Vivere assieme e partecipazione,
 6. Gestione della diversità e protezione contro la discriminazione,
 7. Interpretariato.

C. Collaborazione con le strutture ordinarie

1. Per il periodo 2024-2027, l'attenzione del SIS è rivolta alla collaborazione con le strutture ordinarie e alla garanzia di qualità. È inoltre incoraggiato in particolare lo sviluppo di strategie d'integrazione a livello locale o regionale attuate dai Comuni e con gli enti interessati.
2. Il SIS accompagna gli enti interessati fornendo una consulenza progettuale, un sostegno finanziario e occasioni di scambio reciproco e di coordinamento. Gli enti che presentano un progetto PIC sono invitati a coordinarsi con il Comune e con gli altri enti interessati a livello locale o regionale per migliorare le sinergie.

D. Progetti sussidiabili

1. Sono finanziabili i progetti che perseguono gli obiettivi sopracitati, sottoposti da una struttura ordinaria, da un Comune, da un'impresa, da un'associazione (giuridicamente costituita).
2. Il progetto deve svolgersi nel Canton Ticino, essere apolitico, acconfessionale e senza scopo di lucro. Deve inoltre essere complementare all'offerta esistente (evitare i doppioni). Viene data priorità ai progetti il cui impatto è concreto e misurabile, sostenibili, e sviluppati in collaborazione con Comuni o altri enti (sinergie).
3. Particolare attenzione è posta all'accessibilità delle prestazioni e al coinvolgimento del target di riferimento nello sviluppo dell'attività. Per quanto possibile, i progetti vengono sviluppati non soltanto per le persone straniere ma anche con loro e con la società civile e le istituzioni. Vengono incoraggiati progetti che si ispirano da buone pratiche nazionali (vedi ad esempio il Programma federale "[Nuovo Noi – Cultura, migrazione, partecipazione](#)", nonché le [Direttive del Servizio federale per la lotta al razzismo](#)).
4. Sono inoltre considerati nell'analisi gli sforzi compiuti per garantire la qualità (formazione del personale, *label*, valutazioni esterne), per valorizzare il potenziale delle persone coinvolte, per promuovere la messa in rete, la natura innovativa dei progetti (pilota) nonché la capacità di coinvolgere dei volontari ed il pubblico in generale.
5. Non sono invece finanziabili progetti (elenco non esaustivo) il cui scopo è sostenere le strutture e i costi di funzionamento ordinari dell'ente, di chiara competenza delle strutture ordinarie (salvo progetti specifici sviluppati in collaborazione con loro), attività finalizzate unicamente alla promozione delle culture d'origine di una singola comunità, che rafforzano alcune discriminazioni (*gender gap*, scarsa qualificazione delle persone migranti), progetti presentati da singole persone, raccolte fondi per attività esterne al progetto, feste ed eventi per la promozione di un'associazione (autoreferenziali), eventi prevalentemente festivi, progetti umanitari di cooperazione allo sviluppo, progetti che competono principalmente ad altri ambiti (cultura, arti, formazione, sport, ecc.).

E. Disposizioni finanziarie

1. Le sovvenzioni mirano a sostenere progetti efficaci ed efficienti. L'analisi considera quindi un utilizzo razionale e ragionevole delle risorse finanziarie. I costi del progetto devono essere specificati nel modulo previsto a tale scopo. Non vi è alcun diritto all'ottenimento di contributi (il sussidio è facoltativo).
2. Il sostegno finanziario e il suo ammontare vengono decisi in particolare in base alla portata del progetto, alla sua natura prioritaria rispetto agli obiettivi del PIC e al suo aspetto innovativo (pilota). Vengono conteggiate soltanto le spese effettive. Le infrastrutture messe a disposizione gratuitamente o le ore di volontariato possono essere incluse nel budget a scopo informativo.
3. Gli enti sono invitati a diversificare le proprie fonti di finanziamento (sovvenzioni comunali o federali, donazioni da parte di aziende, privati, contributi che provengono da fondazioni, chiese, eventi di sostegno per finanziare il progetto stesso, quote associative o dei

partecipanti, ecc.). L'ente può richiedere al pubblico una tassa di partecipazione, che deve essere ragionevole per consentire un facile accesso.

4. Viene data la priorità ai progetti che ottengono altri finanziamenti pubblici (Confederazione, Cantone, Comuni).
5. A meno che non venga concordata un'eccezione con il SIS, ogni spesa a consuntivo deve essere coerente con la spesa preventivata. Il materiale necessario per il progetto viene acquistato in Ticino o in Svizzera, salvo eccezioni motivate (vedi anche condizioni della LCPubb).
6. Il finanziamento viene solitamente erogato a rate per garantire il monitoraggio dei costi. Il SIS si riserva il diritto di non erogare l'intero importo del finanziamento o di chiederne il rimborso se le attività non corrispondono al progetto presentato e alle relative stime o in caso di mancato rispetto dei termini o di insufficiente collaborazione con il SIS.

F. Procedura e decisione

1. Prima di procedere alla stesura di una richiesta di contributo, soprattutto per i nuovi progetti o i nuovi attori, si raccomanda di contattare il SIS e di sottoporgli prima un'idea sommaria del progetto per e-mail (prima consulenza).
2. Le richieste di finanziamento per i progetti PIC vengono ora presentate tramite una procedura online accompagnata. A seconda delle informazioni fornite, il SIS può richiedere ulteriore documentazione.
3. Il termine per la presentazione di progetti PIC è il 30 novembre di ogni anno. In casi motivati, il SIS può derogare la data di presentazione del progetto.
4. Non saranno esaminati progetti incompleti o con indicazioni insufficienti. Se l'offerta non rientra chiaramente nella sfera di competenza o nelle strategie della promozione specifica dell'integrazione a livello cantonale, o se il progetto non è presentato con un sufficiente anticipo, il SIS non entra nel merito.
5. L'offerta inoltrata è preavvisata dal SIS e approvata unicamente mediante una decisione formale del SIS, della Segretaria generale del Dipartimento delle istituzioni, della Direzione del medesimo o del Consiglio di Stato tramite una Risoluzione governativa. Le decisioni sono intimate elettronicamente salvo quella del Consiglio di Stato che avvisa per posta. Gli enti che presentano un progetto convalidano queste modalità di trasmissione.
6. I termini e le condizioni potrebbero essere ulteriormente dettagliati in un contratto di collaborazione o mandato.
7. Con la richiesta di sostegno, l'ente si impegna, in caso di convalida del progetto, a garantirne l'attuazione secondo le basi legali menzionate, i costi preventivati e le richieste di sovvenzione presentate.
8. L'ente il cui progetto non procede come previsto, in particolare per quanto riguarda le attività e le finanze, è tenuto a informare tempestivamente il SIS. Eventuali modifiche apportate ad un progetto sostenuto, in corso d'opera, devono essere approvate dal SIS.
9. L'indicazione del contributo deciso deve essere convenientemente evidenziata sugli stampati e nei contatti con i mezzi di comunicazione, in particolare con l'inserimento del logo ufficiale del Cantone e quello del PIC (loghi da richiedere a di-sis.progetti@ti.ch).
10. Un rapporto finale di attività e finanziario firmato è richiesto entro due mesi dalla fine del progetto oppure entro il 28 febbraio del periodo seguente per i progetti annui. Il SIS mette a disposizione i formulari necessari.

11. Per i mandati annui, e in base a quanto indicato nella decisione o Risoluzione governativa, l'ente fornisce un rapporto intermedio sintetico sull'attività e sulle finanze. Il promotore su richiesta del SIS fornisce in ogni momento, in tempi ragionevoli, tutte le informazioni utili inerenti conti e attività.
12. A margine della verifica dei rapporti di attività, il SIS può effettuare controlli a campione sui documenti di supporto relativi ai costi del progetto.

G. Disposizioni diverse

1. Ogni parte s'impegna a mantenere la riservatezza sia nell'ambito dei rapporti reciproci sia con altre parti coinvolte nell'attività.
2. Le parti si impegnano a dirimere in via bonale eventuali contenziosi relativi alle prestazioni erogate. L'evasione delle controversie persistenti è di competenza del Consiglio di Stato (tramite il Servizio ricorsi del Consiglio di Stato) o del Tribunale cantonale amministrativo a seconda della base legale.
3. Per quanto non stabilito nelle presenti Direttive sono applicabili le norme del Codice delle obbligazioni, in particolare gli art. 394 e seguenti, così come la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).

La Delegata cantonale all'integrazione degli stranieri
Michela Trisconi